

Riconoscimento professionale

Numero causa	Riferimenti normativi	Fatto	Principi giuridici
<p>1. Numero causa: C-2/74 Sentenza della Corte del 21 giugno 1974 Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Conseil d'Etat de Belgique</p> <p>Sentenza</p>	<p>Trattato CEE, Art. 52; Art. 54; Art. 55; Art. 57; <u>Diritto Nazionale(belga):</u> Ordinamento giudiziario (legge 10 ottobre 1967), art. 428: Non può assumere il titolo né esercitare la professione di avvocato chi non sia cittadino belga, non sia in possesso del diploma di «docteur en droit», non abbia prestato il giuramento prescritto dalla legge e non sia iscritto nell'albo dell'ordine o nel registro dei praticanti. Nei casi stabiliti dal Re, su parere del consiglio generale dell'Ordine degli avvocati è possibile una deroga in merito al requisito della cittadinanza. Regio decreto del 24 agosto 1970 che stabilisce una deroga a quanto disposto circa il requisito della cittadinanza dall'art. 428 del'Ordinamento giudiziario, relativo al titolo ed all'esercizio della professione di avvocato.</p>	<p>Il Sig. Reyners, nato in Belgio da genitori olandesi, non rinunciava alla cittadinanza d'origine, pur vivendo in Belgio dove, nel 1957, conseguiva il titolo di docteur en droit belga. Il Sig. Reyners non poteva essere abilitato all'esercizio della professione legale in Belgio non possedendo il requisito della cittadinanza, condizione sine qua non per poter essere iscritti all'albo.</p>	<p>L'eccezione alla libertà di stabilimento di cui all'art. 55, 1° comma, va limitata a quelle, fra le attività contemplate dall'art. 52, che, di per sé, implicano la partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri. Comunque, nell'ambito di una libera professione quale quella dell'avvocato, non si possono considerare come tali le attività quali la consulenza e l'assistenza legali, o la rappresentanza e la difesa delle parti in giudizio, neppure se l'esercizio di tali attività costituisce oggetto di un obbligo o di una esclusiva voluti dalla legge.</p>
<p>2. Numero causa: C-33/74 Sentenza della Corte del 3 dicembre 1974 Domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 59 e 60 del trattato CEE, relativi alla libera prestazione di servizi all'interno della Comunità.</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Art. 59; Art.60; <u>Diritto Nazionale(olandese):</u> Beroeps wet (codice che disciplina i tribunali olandesi competenti in materia sociale, promulgato il 2. 2. 1955), art. 48, n. 1: il mandato ad litem può venir conferito solo a persone residenti nei Paesi Bassi.</p>	<p>Nel 1972 l'avv. M. G. J. M. Kortmann, cittadino olandese, residente nei Paesi Bassi veniva designato come procuratore ad litem. Nel 1973, il Sig. Kortmann veniva informato che la procura non era valida, in quanto il mandato ad litem può venir conferito solo a persone residenti nei Paesi Bassi.</p>	<p>Uno Stato non può, esigendo la residenza nel proprio territorio, impedire la prestazione di servizi da parte di persone residenti in un altro Stato membro, quando la sua legislazione relativa a determinati servizi non sottoponga la prestazione dei medesimi ad alcuna particolare condizione.</p>

<p>Sentenza</p>			
<p>3. Numero causa: c-71/76 Sentenza CGUE 28 aprile 1977 Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE</p> <p>Sentenza</p> <p>DA SPOSTARE IN ISTRUZIONE E FORMAZIONE</p>	<p>Diritto dell'Unione Europea: Trattato di Roma (CEE), Art. 52; Art. 53; Art. 57, nn. 1 e 2; Diritto Nazionale (francese): Legge del 31 Dicembre 1971, n. 71- 1130 che riforma alcune professioni forensi e legali, Articolo 11, n. 2;</p>	<p>Il sig. Thieffry è titolare di un diploma belga di docteur en droit conseguito nel 1955, dichiarato da un'università francese equivalente alla licence en droit francese. Il Sig. Thieffry ha inoltre conseguito il certificato d'abilitazione all'esercizio dell'avvocatura in Francia. Egli richiede, nel 1975 di essere iscritto all'ordine degli avvocati della Corte d'Appello di Parigi. La domanda del Sig. Thieffry viene respinta, poichè egli non possedeva un diploma attestante una licence o un doctorat en droit di un'università francese.</p>	<p>Costituirebbe restrizione ingiustificata della libertà di stabilimento il rifiutare l'accesso ad una determinata professione, in uno Stato membro, a chi rientri nella sfera d'applicazione del trattato, sia titolare di un diploma dichiarato equivalente dall'autorità competente del paese di stabilimento e che, per di più, possieda gli specifici requisiti di preparazione professionale prescritti in detto paese, per il solo fatto che l'interessato non è in possesso del diploma nazionale corrispondente al diploma di cui è titolare e che è stato dichiarato equivalente.</p> <p>Il fatto che una legge nazionale contempra il riconoscimento dell'equivalenza ai soli fini universitari non giustifica, di per sé, il rifiuto di riconoscere tale equivalenza come titolo di abilitazione professionale. Ciò vale particolarmente nel caso in cui un diploma, riconosciuto a fini accademici, sia integrato da un certificato d'idoneità professionale conseguito secondo la legislazione del paese di stabilimento.</p> <p>L'esigere, da un cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare un'attività professionale in un altro Stato membro, il diploma nazionale contemplato dalla legislazione del paese di stabilimento, qualora il diploma conseguito dall'interessato nel paese d'origine sia stato</p>

			<p>dichiarato equivalente dall'autorità competente a norma della legislazione del paese di stabilimento e gli abbia consentito di superare le prove speciali dell'esame d'idoneità alla professione di cui trattasi, costituisce, pur se non sono state adottate le direttive di cui all'art. 57, una restrizione incompatibile con la libertà di stabilimento garantita dall'art. 52 del trattato.</p>
<p>4. Numero causa: C-222/86 Sentenza della Corte del 15 ottobre 1987. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE dal tribunal de grande instance di Lilla.</p> <p>Sentenza</p> <p>DA SPOSTARE IN ISTRUZIONE E FORMAZIONE</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Art. 7; Art.48; <u>Diritto Nazionale(francese):</u> Legge del 16 Luglio 1984, Articolo 43: l'accesso alla professione di allenatore di calcio è sottoposto al possesso di un diploma nazionale di allenatore di calcio o di un diploma straniero riconosciuto equivalente con decisione del membro del governo competente sentito il parere di una commissione speciale.</p>	<p>Georges Heylens è titolare di un diploma belga di allenatore di calcio ed è stato assunto dal « Lille olympic sporting club » come allenatore della squadra professionistica di calcio di tale club. La domanda di riconoscimento del diploma belga del Sig. Heylens veniva respinta.</p>	<p>La procedura di riconoscimento di equivalenza deve consentire alle autorità nazionali di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attestato da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quanto meno equivalenti a quelle attestato dal diploma nazionale. Tale valutazione dell'equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare. La decisione con cui si rifiuta ad un lavoratore cittadino di un altro Stato membro il riconoscimento dell'equivalenza del diploma rilasciato dallo Stato membro di cui egli è cittadino deve poter essere impugnata in via giurisdizionale per</p>

			consentire di verificare la legittimità della decisione rispetto al diritto comunitario e di conoscere i motivi che stanno alla base della decisione.
<p>5. Numero Causa: C-130/88 Sentenza della Corte (sesta sezione) del 27 settembre 1989.</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven.</p> <p>Sentenza</p>	<p>Riferimenti Normativi: <u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 64/427 relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (industria e artigianato), Art. 3; Art. 4, n. 2; Art. 4, n. 3*; *Direttiva abrogata <u>Diritto Nazionale(olandese):</u> La normativa olandese subordina l'esercizio autonomo dell'attività di imbianchino a condizioni generali di solvibilità nonché a conoscenze commerciali e a condizioni specifiche di idoneità professionale. L'esercizio di tale attività è subordinato all'autorizzazione della Camera artigianale degli imbianchini, salvo esenzioni che possono essere accordate sulla base di direttive comunitarie.</p>	<p>Il Sig. van de Bij otteneva nel 1976 un diploma di apprendista imbianchino e nel 1980 un diploma di imbianchino nei Paesi Bassi, dove esercitava in forma subordinata l'attività di imbianchino fino al 1980. Detti diplomi non sono riconosciuti nei Paesi Bassi come prove di idoneità professionale per esercitare autonomamente l'attività di imbianchino. Dal 1980, il Sig. van de Bijl esercitava l'attività di "painter and decorator" nel Regno Unito, creava e registrava una società nel Regno Unito, apriva una succursale nei Paesi Bassi e dal 1981 al 1983, prestava attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi. L'interessato richiedeva la revoca del divieto di esercitare in forma autonoma, nei paesi Bassi, l'attività di imbianchino senza l'autorizzazione della Camera artigianale degli imbianchini. Il segretario di Stato olandese respingeva la domanda di esenzione in quanto la formazione ricevuta non è sufficiente per esercitare autonomamente l'attività di cui trattasi.</p>	<p>Il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, dell'esercizio di un'attività lavorativa in un altro Stato membro, è subordinata alla condizione che detto esercizio sia reale ed effettivo e si svolga per un determinato numero di anni consecutivi, ossia senza interruzioni, salvo quelle derivanti dagli avvenimenti correnti della vita. Lo Stato membro ospitante che impone determinate condizioni è di regola vincolato dalle dichiarazioni contenute nell'attestato rilasciato dallo Stato membro di provenienza, salvo privare di pratica efficacia tale attestato. Qualora vi siano elementi oggettivi che inducano lo Stato ospitante a ritenere che l'attestato prodotto contenga inesattezze manifeste, esso può ben rivolgersi allo Stato membro di provenienza per domandare a questo ulteriori informazioni.</p>

<p>6. Numero Causa: C-198/89 Sentenza della Corte del 26 febbraio 1989. Domanda di pronuncia di inadempimento proposta dalla Commissione nei confronti della Repubblica Ellenica.</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Art. 59; Art. 60; Direttiva 75/368/CEE, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività, considerando 14; Art. 2, n. 5*; *Abrogata in data 30 luglio 1999.</p> <p><u>Diritto Nazionale(greco):</u> Legge 27 settembre 1977, n. 710 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, n. A 283), Articolo 1, n. 1.</p>	<p>La Commissione proponeva un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, subordinando la prestazione di servizi della guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro, quando detta prestazione consiste nel guidare detti turisti in luoghi diversi dai musei o monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata, al possesso di una autorizzazione che presuppone l'acquisizione di una determinata formazione professionale comprovata da un diploma, era venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 59 del Trattato CEE.</p>	<p>Tenuto conto delle speciali caratteristiche di talune prestazioni di servizi, il fatto che uno Stato membro subordini dette prestazioni a requisiti di qualificazione del prestatore conformemente alle norme che disciplinano questi tipi di attività nel suo territorio non può essere considerato incompatibile con gli artt. 59 e 60 del Trattato. Tuttavia, la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale sancito dal Trattato, può venire limitata solamente da norme giustificate dall'interesse generale e obbligatorie nei confronti di tutte le persone e le imprese che esercitino la propria attività nel territorio dello Stato destinatario, nella misura in cui tale interesse non risulti tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito. Inoltre, i suddetti requisiti debbono essere obiettivamente necessari al fine di assicurare l'osservanza delle norme professionali e la tutela degli interessi da queste perseguiti.</p> <p>La Repubblica ellenica subordinando la prestazione di servizi della guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro, quando detta prestazione consiste nel guidare detti turisti in luoghi diversi dai musei o monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata, al possesso di una autorizzazione che presuppone l'acquisizione di una determinata</p>
--	---	--	---

			formazione professionale comprovata da un diploma, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 59 del Trattato CEE.
<p>7. Numero causa: C-340/89 Sentenza della CGUE del 7 maggio 1991. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Bundesgerichtshof</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Articolo 52 - Diritto di stabilimento</p>	<p>La sig.ra Vlassopoulou è iscritta all'albo degli avvocati di Atene ed è in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita presso l'università di Tubinga (Germania). Dal luglio 1983, la sig.ra Vlassopoulou ha lavorato presso uno studio legale tedesco di Mannheim esercitando la professione sotto la responsabilità di uno dei suoi colleghi di studio e, nel novembre 1984, è stata autorizzata a trattare affari legali di terzi nel settore del diritto ellenico e comunitario, conformemente al Rechtsberatung Gesetz..</p> <p>Il 13 maggio 1988, la sig.ra Vlassopoulou depositava domanda di iscrizione all'albo degli avvocati tedeschi presso il ministero, il quale negava la sua iscrizione affermando che ella non era in possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie necessari per accedere alla professione di avvocato. In particolare, il ministero rilevava che l'idoneità all'esercizio della professione forense si acquisisce solo con il compimento di studi di diritto presso un'università tedesca, con il superamento del primo esame di Stato e con un tirocinio preparatorio sancito da un secondo esame di Stato. Il ministero</p>	<p>Le autorità nazionali di uno Stato membro, cui è stata presentata una domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di avvocato da parte di un cittadino comunitario già ammesso ad esercitare detta professione nel suo paese d'origine e che svolge l'attività di consulente legale in detto Stato membro, sono tenute a valutare in quale misura le conoscenze e le qualifiche attestate dal diploma conseguito dall'interessato nel suo paese d'origine corrispondano a quelle richieste nella normativa dello Stato ospitante; qualora vi sia una corrispondenza solo parziale tra tali diplomi, le autorità nazionali di cui trattasi sono legittimate ad esigere che l'interessato dimostri di aver conseguito le conoscenze e le qualifiche mancanti.</p> <p>Lo Stato membro deve prendere in considerazione i diplomi, i certificati e gli altri titoli che l'interessato ha acquisito ai fini dell'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro procedendo ad un raffronto tra le competenze attestate da questi diplomi e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali.</p>

		<p>ha peraltro precisato che l'art. 52 del Trattato CEE non conferisce all'interessata il diritto di esercitare la professione nella Repubblica federale di Germania sulla base della qualificazione professionale acquisita in Grecia.</p>	
<p>8. Numero causa:C-104/91 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 7 maggio 1992.</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Juzgado de Instrucción η. 20 di Madrid. Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Art. 52; Art. 57; Direttiva 67/43/CEE, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti: 1. al settore degli "Affari immobiliari (escluso 6401)", 2. al settore di taluni "Servizi forniti alle imprese non classificati altrove". *Direttiva abrogata in data 30 luglio 1999.</p>	<p>Il Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, associazione professionale spagnola ufficiale degli agenti immobiliari, proponeva un procedimento penale contro la società Aguirre Newman, rappresentata dai suoi amministratori delegati, signori S. Aguirre e S. K. Newman, per illecito esercizio della professione di agente immobiliare.</p>	<p>In mancanza di armonizzazione delle condizioni di accesso ad una professione, gli Stati membri possono definire le conoscenze e le qualifiche necessarie all'esercizio di tale professione e richiedere la presentazione di un diploma che attesti il possesso di queste conoscenze e di queste qualifiche. Spetta allo Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso è, secondo la normativa nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale prendere in considerazione i diplomi, i certificati e gli altri titoli che l'interessato ha acquisito ai fini dell'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro, procedendo ad un raffronto tra le competenze attestata da questi diplomi e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali.</p> <p>Nel contesto del suddetto esame, uno Stato membro può prendere in considerazione le differenze obiettive relative tanto al contesto giuridico della professione considerata nello</p>

			Stato membro di provenienza quanto al suo campo di attività.
<p>9. Numero causa: c-55/94</p> <p>Sentenza del 30 novembre 1995 Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Consiglio Nazionale Forense</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Articolo 52, 58, 59, 60; Direttiva 77/249/CEE intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, Articolo 3; Articolo 4, nn. 1, 2, 4;</p> <p><u>Diritto Nazionale (italiano):</u> Legge n. 31/82, che attua la Direttiva 77/249, Articolo 2, Prestazione di servizi professionali*. <i>*Comma abrogato dalla l. 3 febbraio 2003, n.14</i></p>	<p>Il Sig. Gebhard è abilitato in Germania alla professione di avvocato dal 1977. Nel 1989, il Sig. Gebhard apriva uno studio professionale a Milano. La richiesta del Sig. Gebhard relativa alla sua iscrizione all'albo degli avvocati italiano è stata respinta.</p>	<p>Il carattere temporaneo della prestazione di servizi si deve valutare tenendo conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione stessa.</p> <p>Se l'accesso a un'attività specifica non è sottoposto ad alcuna disciplina nello Stato ospitante, il cittadino di qualsiasi altro Stato membro ha il diritto di stabilirsi nel territorio del primo Stato e di esercitarvi tale attività. Diversamente, se l'accesso o l'esercizio di un'attività specifica è subordinato, nello Stato membro ospitante, a determinate condizioni, il cittadino di un altro Stato membro che intenda esercitare tale attività deve, di regola, soddisfarle.</p> <p>I provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.</p> <p>Gli Stati membri hanno l'obbligo di tenere conto dell'equivalenza dei diplomi e, se del caso, procedere ad un raffronto tra le cognizioni e le</p>

			qualifiche richieste dalle proprie norme nazionali e quelle dell'interessato.
<p>10. Numero causa: C-164/94 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1 febbraio 1996.</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Berlino dall'Oberverwaltungsgericht di Berlino.</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, considerando 7; Art. 1, lett. c) e d); Art. 2; Art. 7, n. 1*; *Direttiva abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali</p>	<p>Il Sig. Aranitis, cittadino greco in possesso di un diploma di geologo conseguito dopo quattro anni di studi in un'università greca, esercitava la professione di geologo in Grecia fino al 1990. Nello stesso anno egli si recava a Berlino per esercitarvi la suddetta professione. L'ufficio del lavoro di Berlino classificava il Sig. Aranitis come ausiliario non qualificato ritenendo che egli non potesse avvalersi della direttiva perchè essa riguardava unicamente l'accesso alle professioni regolamentate, tra le quali in Germania non figura la professione di geologo. Pertanto, lo autorizzava soltanto a far uso del grado corrispondente al suo diploma.</p>	<p>Il fatto che solo i titolari di un diploma specifico di insegnamento superiore si presentino sul mercato del lavoro dello Stato ospitante e che pressoché nessun'altra persona vi eserciti tale professione non è sufficiente per considerare tale professione regolamentata. La questione se una professione sia regolamentata, dipende dalla situazione giuridica esistente nello Stato membro ospitante e non dalle condizioni del mercato del lavoro in detto Stato membro.</p> <p>Le competenti autorità di uno Stato membro, quando viene loro presentata una domanda di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso è, secondo la normativa nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, debbono prendere in considerazione i diplomi, i certificati e gli altri titoli che l'interessato ha acquisito ai fini dell'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro procedendo ad un raffronto tra le competenze attestate da questi diplomi e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali.</p>

<p>11. Numero causa: C-225/95, 226/95 e C-227/95</p> <p>Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 luglio 1998</p> <p>Domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte dal Dioikitiko Protodikeio di Atene</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, decimo considerando, Art. 1, lettera b); Art. 2, primo comma; Art 12, primo comma*; *Direttiva abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali</p> <p><u>Diritto Nazionale(greco):</u> Legge 1404/1983 relativa alla struttura e al funzionamento dei TEI (istituti di istruzione tecnica). Legge 1865/1989, art. 5, n. 1.</p>	<p>I signori Kapasakalis, Skiathitis e Kougiagkas, cittadini greci, sono diplomati dei TEI e dei KATEE e svolgevano la professione di ingegnere in Grecia: i primi due sono specializzati in ingegneria meccanica e il terzo in ingegneria civile. Essi proponevano ricorso al fine di ottenere un risarcimento danni dallo Stato ellenico a seguito della mancata adozione dei decreti presidenziali diretti a tutelare i loro interessi professionali, previsti dall'art. 25, n. 2, lett. c), della legge 1404/1983, nonché dell'inosservanza dell'obbligo di adottare i necessari provvedimenti per conformarsi alla direttiva entro un termine di due anni. Essi sostenevano che tale omissione aveva avuto come conseguenza quella di privarli, in sostanza, del diritto di lavorare sul territorio ellenico nell'ambito della rispettiva specializzazione o di mettere a profitto i relativi diplomi.</p>	<p>La direttiva 89/48 si applica unicamente ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare, come lavoratori autonomi o subordinati, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso dal loro Stato d'origine, e che essa non è diretta a modificare le norme applicabili a chi esercita una professione nel territorio di uno Stato membro.</p> <p>Un cittadino di uno Stato membro che si trovi in una situazione i cui elementi si collochino tutti all'interno di questo solo Stato membro non può far valere i diritti conferiti dalla direttiva.</p>
<p>12. Numero Causa: C-193/97 e C-194/97</p> <p>Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 ottobre 1998.</p> <p>Domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal administratif (Lussemburgo).</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Articolo 52; Direttiva 64/427/CEE relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23 — 40 C.I.T.I. (Industria e artigianato), Art. 3; Art. 4*; *Direttiva abrogata il 30 luglio 1999.</p> <p><u>Diritto Nazionale(lussemburghese):</u> Legge lussemburghese 28 dicembre 1988, che disciplina l'accesso alle</p>	<p>Il Sig. de Castro Freitas dal 1981 esercitava in Portogallo l'attività di edilizia civile, comprendendo quest'ultima le attività di finiture esterne, facciate e tetti.</p> <p>Il Sig. Escallier dal 1983 esercitava in Francia le attività di copritetto, di lattoniere-zincatore e di carpentiere in qualità di dirigente incaricato nella gestione di un'impresa.</p> <p>Essi chiedevano al ministro le autorizzazioni per esercitare le loro</p>	<p>Lo Stato membro ospitante concede l'autorizzazione a esercitare un'attività professionale su richiesta dell'interessato se l'attività il cui esercizio è attestato dalla competente autorità dello Stato membro di provenienza corrisponde nei punti essenziali alla monografia professionale previamente comunicata dallo Stato ospitante e se sono soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla</p>

	<p>professioni di artigiano, di commerciante, di industriale e a talune libere professioni e che modifica l'art. 4 della legge 2 luglio 1935, che disciplina le condizioni per l'ottenimento del titolo e del brevetto di «maîtrise» nell'esercizio dei mestieri.</p> <p>Regolamento granducale 15 settembre 1989: determina i criteri di equipollenza, previsti dall'art. 13, n. 2, della legge 28 dicembre 1988, che consentono di riconoscere agli interessati un'adeguata qualificazione professionale per l'esercizio di un mestiere figurante nel suddetto elenco, in base ad atti giustificativi riconosciuti equipollenti.</p>	<p>attività nel Granducato del Lussemburgo. Il ministro rilasciava al Sig. de Castro Freitas l'autorizzazione per l'attività di imprenditore edile, ma non quella relativa all'attività di stuccatore. Il ministro rilasciava al Sig. Escallier l'autorizzazione per esercitare l'attività di copritetto, ma non quella relativa alle attività di lattoniere-zincatore e di carpentiere. Gli interessati non soddisfacevano i requisiti previsti dall'Articolo 3 della direttiva 64/427/CEE, i quali devono essere soddisfatti separatamente per ogni attività considerata.</p>	<p>normativa vigente in quest'ultimo Stato.</p> <p>Lo Stato membro ospitante è vincolato dalle dichiarazioni contenute nell'attestato rilasciato dallo Stato membro di provenienza nonché, ove occorra, da qualsiasi ulteriore informazione richiesta. Infatti, le competenti autorità dello Stato membro di provenienza, al fine di rilasciare l'attestato delle attività esercitate dall'interessato, si basano sui punti essenziali della monografia professionale previamente comunicata dallo Stato ospitante.</p>
<p>13. Numero causa: C-168/98</p> <p>Sentenza della Corte del 7 novembre 2000</p> <p>Domanda d'annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica</p> <p>IO LA TOGLIEREI</p>	<p>Diritto dell'Unione Europea: Trattato CE, Articolo 49; Trattato CE, Articolo 57, nn 1 e 2, prima e terza fase; Direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, Art. 2, primo comma; Art. 5, n. 1, n.2; Art.3, 4, 6, 7; Art. 10, n. 1; n. 2; n. 3; Art. 11 e 12.</p>	<p>Il Granducato di Lussemburgo proponeva nel 1998 un ricorso diretto all'annullamento della direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.</p>	<p>In mancanza di un intervento comunitario, gli Stati membri possono, a determinate condizioni, imporre provvedimenti nazionali che perseguano un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato e giustificato da ragioni imperative di interesse generale, ivi compresa la tutela dei consumatori. In determinate circostanze, essi possono, quindi, adottare o mantenere in vigore misure che ostacolano la libera circolazione. Sono in particolare ostacoli di questo tipo che l'art. 57, n. 2, del Trattato consente alla Comunità di eliminare, al fine di facilitare l'accesso alle attività autonome e all'esercizio delle medesime. Nell'adottare tali misure, il</p>

			<p>legislatore comunitario tiene conto dell'interesse generale perseguito dai diversi Stati membri e dispone un livello di protezione di questo interesse che risulti accettabile nella Comunità.</p>
<p>14. Numero causa: C-142/01</p> <p>Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 maggio 2002.</p> <p>Domanda di pronuncia di inadempimento promossa dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana.</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, Articolo 3, n. 1*; *Direttiva abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.</p> <p><u>Diritto Nazionale(italiano):</u> Legge 8 marzo 1991, n. 81, Articolo 12, primo comma: Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio delle attività di maestri di sci stranieri non iscritti in albi regionali italiani. L'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento, demandato alla Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il collegio nazionale di cui all'articolo 15, dell'equivalenza dei titoli e della reciprocità.</p>	<p>Nel 2001, la Commissione delle Comunità europee presentava un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore l'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1991, n. 81, legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina, che subordina alla condizione di reciprocità il riconoscimento del diploma di maestro di sci, fosse venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.</p>	<p>L'adempimento degli obblighi imposti dal Trattato CE o dal diritto derivato agli Stati membri non può essere soggetto a condizione di reciprocità. Semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del predetto Trattato.</p>
<p>15. Numero causa: C-313/01</p> <p>SENTENZA DELLA CORTE (Quinta</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Artt. 10, 12, 14, 39, 43, 149;</p>	<p>La Sig.ra Morgenbesser è in possesso di un titolo di maîtrise en droit ottenuto in Francia, ha lavorato per otto mesi in uno studio legale</p>	<p>Spetta all'autorità competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestare dal diploma rilasciato in un</p>

<p>Sezione) del 13 novembre 2003.</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Corte suprema di Cassazione.</p> <p>Sentenza</p>	<p>Direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, Artt. 1, 3, primo comma, lettera a), 4, n. 1, lettera b);</p> <p>Direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica;</p> <p><u>Diritto Nazionale(italiano):</u></p> <p>Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, recante il titolo «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore»,</p> <p>Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 che dà attuazione alla direttiva 89/48*.</p> <p><i>*provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206</i></p>	<p>francese e collabora con uno studio di avvocati iscritti all'Ordine di Genova, dove fa anch'essa domanda d'iscrizione. La domanda della Sig.ra Morgenbesser viene respinta poichè non è in possesso di una laurea in giurisprudenza conseguita in Italia.</p>	<p>altro Stato membro e le qualifiche o l'esperienza professionale ottenute in quest'ultimo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività di cui trattasi.</p> <p>Uno Stato membro può prendere in considerazione differenze obiettive relative tanto al contesto giuridico della professione considerata nello Stato membro di provenienza, quanto al suo campo di attività.</p> <p>Il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro dei praticanti avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un'università del primo Stato.</p>
<p>16. Numero causa: C- 102/02</p> <p>Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2004.</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania).</p> <p>Sentenza</p>	<p>Riferimenti normativi:</p> <p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u></p> <p>Trattato CE, Articolo 39, n. 2;</p> <p>Direttiva 89/48, terzo considerando; quinto considerando; Art. 1, lettera a); Art. 3; Art. 4; Art. 8;</p> <p>Direttiva 92/51 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, Art. 1; Art. 3; Art. 4; Art. 12, n.1;</p> <p><u>Diritto Nazionale(tedesco):</u></p>	<p>La Sig.ra Beuttenmüller conseguiva il diploma di insegnante elementare presso un'accademia austriaca nel 1978. Essa lavorava come insegnante in Austria per un decennio e si spostava, nel 1991, nel Land Baden-Württemberg, lavorando come insegnante. Fino al 1996, la Sig.ra Beuttenmüller veniva inquadrata nel grado retributivo Vb della scala BAT (contratto collettivo federale del pubblico impiego). Nel</p>	<p>L'abilitazione alla professione di insegnante, acquisita in Austria in seguito a una formazione biennale, è assimilata a un diploma triennale nel caso in cui l'autorità competente di tale Stato membro certifichi che il titolo rilasciato in seguito alla formazione biennale dev'essere considerato equivalente al diploma rilasciato dopo studi di durata triennale e conferisce, in tale Stato membro, gli stessi diritti per quanto</p>

	<p>Regolamento del Ministero del Culto e dell'Istruzione che traspone la direttiva 89/48/CEE per le professioni di insegnante.</p>	<p>1998 essa richiedeva l'equiparazione del suo diploma di abilitazione all'insegnamento scolastico ottenuto in Austria ad un diploma rilasciato nel Land Baden-Wurtemberg e la promozione al grado III del BAT.</p>	<p>riguarda l'accesso alla professione di insegnante o il suo esercizio. Secondo il sistema di mutuo riconoscimento dei diplomi istituito dalla direttiva 89/48, un diploma non è riconosciuto in ragione del valore intrinseco della formazione che sanziona, ma in quanto dà accesso, nello Stato membro in cui è stato rilasciato o riconosciuto, ad una professione regolamentata. Differenze nell'organizzazione o nel contenuto della formazione di insegnante acquisita in un altro Stato membro rispetto a quella impartita nello Stato membro ospitante non possono pertanto bastare a giustificare il rifiuto di riconoscimento della qualifica professionale di cui si tratta. Al massimo, se tali differenze sono di natura sostanziale, possono giustificare che, in conformità dell'art. 4 di tale direttiva, lo Stato membro di accoglienza esiga che il richiedente soddisfi l'una o l'altra misura di compensazione prevista da tale disposizione.</p>
<p>17. Numero causa: C-330/03 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 gennaio 2006 Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunal Supremo (Spagna)</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Artt. 39, 43.; Direttiva 89/48/CEE, Artt. 1, lettera c); 3, primo comma; 4, n. 1; 7, nn. 1 e 2*; *Abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.</p>	<p>Il Sig. Imo è in possesso di un diploma di ingegneria civile idraulica conseguito in Italia. Nel 1996, il sig. Imo chiedeva al Ministero spagnolo per la Promozione dello Sviluppo che gli venisse riconosciuta la sua qualifica professionale in Spagna.</p>	<p>Differenze nell'organizzazione o nel contenuto della formazione acquisita nello Stato membro di provenienza rispetto a quella impartita nello Stato membro ospitante non possono bastare a giustificare il rifiuto di riconoscimento di una qualifica professionale, potendo al più giustificare una richiesta di</p>

<p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto Nazionale(spagnolo):</u> Regio decreto 25 ottobre 1991, n. 1665, che disciplina il sistema generale di riconoscimento dei titoli d'istruzione superiore degli Stati membri dell'Unione europea che richiedono una formazione di durata almeno triennale.</p>		<p>soddisfacimento di misure di compensazione. Anche se la direttiva concepisce una professione regolamentata come un insieme unitario, essa riconosce l'esistenza effettiva di attività professionali distinte e di formazioni corrispondenti, che possono essere considerate separatamente. La Direttiva non impedisce alle autorità di uno Stato membro di accogliere solo parzialmente una richiesta di accesso ad una professione regolamentata, limitando la portata dell'autorizzazione alle sole attività alle quali il diploma in questione dà accesso nello Stato membro in cui è stato conseguito.</p>
<p>18. Numero causa: C-141/04 Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 luglio 2005</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia)</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, terzo e quarto considerando; Art. 3, primo comma; Art. 4; Art. 6; Art. 9, n. 1*; *Direttiva abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali</p> <p><u>Diritto Nazionale(greco):</u> Decreto presidenziale 27 novembre/14 dicembre 1926 (decreto TEE) recante codificazione delle disposizioni e dei testi relativi all'istituzione del TEE, come</p>	<p>Il Sig. Peros, cittadino greco, è in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tedesco che gli consente di accedere alla professione di ingegnere meccanico in Germania. La domanda del Sig. Peros finalizzata all'ottenimento di un'attestazione di equipollenza del suo diploma, veniva respinta nel 1993, sulla base del fatto che l'istituto che aveva rilasciato il titolo straniero controverso non era equiparato agli istituti di istruzione superiore ellenici. La domanda del Sig. Peros diretta ad ottenere la sua iscrizione agli albi dell'Ordine per poter esercitare la professione di ingegnere meccanico in Grecia e giovare degli ulteriori benefici connessi all'iscrizione,</p>	<p>L'art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48 dispone che l'autorità competente dello Stato membro ospitante non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini, se il richiedente possiede il diploma che è richiesto in un altro Stato membro per accedere alla stessa professione o per esercitarla sul suo territorio e se tale diploma è stato ottenuto in un altro Stato membro.</p>

	<p>modificato dalla legge n. 1486/1984 e dal decreto presidenziale 30 novembre/12 dicembre 1991, n. 512. Legge 30/31 dicembre 1981, n. 1225, art. 1, n. 1 Legge 12/14 ottobre 1977, n. 741, Articolo 2; Decreto presidenziale 22 ottobre 2001, n. 373, art. 10, art. 11, n. 6.</p>	<p>veniva respinta. Successivamente alla trasposizione nell'ordinamento giuridico ellenico della direttiva 89/48, il diploma del Sig. Peros veniva riconosciuto.</p>	
<p>19. Numero causa: C-506/04 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 settembre 2006</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour administrative (Lussemburgo).</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, Art. 2, primo comma; Art. 3; Art. 5; Art. 9; Art. 10; <u>Diritto Nazionale(lussemburghese):</u> Legge del 10 Agosto 1991 sulla professione di avvocato, Articolo Legge del 10 Agosto 1991, Articolo 6.</p> <p>Legge 13 novembre 2002.</p> <p>Legge 24 febbraio 1984, sul regime linguistico, art. 2, art. 3:</p> <p>Legge 10 agosto 1991 art. 26, n. 7: prevede, segnatamente, in caso di diniego dell'iscrizione all'albo di un ordine di avvocati, la possibilità di adire il Conseil disciplinaire et administratif, art. 24: Legge 10 agosto 1991 art. 28, n. 1; art. 8, n. 3.</p>	<p>Il sig. Wilson, barrister e membro dell'ordine degli avvocati d'Inghilterra e del Galles dal 1975, esercitava la professione di avvocato nel Lussemburgo dal 1994. Nel 2003, il consiglio dell'ordine degli avvocati lussemburghese negava al Sig. Wilson l'iscrizione all'albo degli avvocati nell'elenco IV degli avvocati che esercitano con il titolo professionale d'origine, sulla base del fatto che egli aveva rifiutato di sostenere il colloquio in assenza di un avvocato lussemburghese e che, pertanto, il consiglio non era stato in grado di verificare le sue conoscenze linguistiche.</p>	<p>L'avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l'autorità competente di detto Stato membro, la quale è tenuta a procedere all'iscrizione «su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine».</p> <p>La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante di un certificato di iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine risulta l'unico requisito cui deve essere subordinata l'iscrizione dell'interessato nello Stato membro ospitante, che gli consente di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale d'origine.</p> <p>La direttiva 98/5, pertanto, non consente che l'iscrizione di un avvocato europeo presso l'autorità</p>

			<p>competente dello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad un colloquio inteso a consentire all'autorità medesima di valutare la padronanza, da parte dell'interessato, delle lingue di tale Stato membro.</p> <p>La rinuncia ad un sistema di previo controllo delle conoscenze, in particolare linguistiche, dell'avvocato europeo coesiste tuttavia, nella direttiva 98/5, con una serie di norme volte a garantire, ad un livello accettabile nella Comunità, la protezione degli assistiti ed una buona amministrazione della giustizia.</p> <p>Tra le regole deontologiche applicabili agli avvocati ricorre generalmente, come previsto dal codice di deontologia adottato dal Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE), l'obbligo per i professionisti interessati, corredato di sanzioni disciplinari, di non assumere incarichi in merito ai quali essi siano, o dovrebbero essere, consapevoli della loro incompetenza, ad esempio per una carenza nelle conoscenze linguistiche.</p>
<p>20. Numero Causa: C-149/05 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 settembre 2006</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali</p>	<p>Il Sig. Price, in possesso del diploma di Bachelor of Arts with second class honours in Fine Arts Valuation accreditato dalla «Royal Institution of Chartered Surveyors» nel Regno</p>	<p>Per poter derogare al principio della libera scelta da parte del richiedente tra un tirocinio di adattamento ed una prova attitudinale, l'art. 4, n. 1, terzo comma, della direttiva 89/48 impone</p>

<p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Cour d'appel de Paris (Francia).</p> <p>Sentenza</p>	<p>di una durata minima di tre anni, considerando terzo e quarto; Art.1; Art. 2; Art. 3; Art. 4*;</p> <p>*Direttiva abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.</p> <p>Direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25), come modificate dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, Art. 1; Art. 2; Art. 3; Art. 4*.</p> <p>*Direttiva abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali</p> <p><u>Diritto Nazionale(francese):</u> Decreto 19 luglio 2001, n. 2001-650, di attuazione degli articoli da L 321-1 a L 321-38 del codice commerciale e relativo alle aste pubbliche volontarie di beni mobili.</p> <p><u>Diritto Nazionale(Regno Unito):</u> Nel Regno Unito l'esercizio di tali attività professionali non è subordinato ad alcuna condizione ai sensi della legislazione applicabile. Per contro, la Royal Institution of Chartered Surveyors interviene, almeno in una certa misura, nell'organizzazione di tali attività.</p>	<p>Unito, diventava membro tirocinante della Royal Institution of Chartered Surveyors, tuttavia non diventando mai a pieno titolo membro di tale organizzazione poichè non aveva effettuato il tirocinio professionale di due anni seguito da un colloquio dinanzi ad una commissione. Volendo esercitare la professione di direttore di aste pubbliche volontarie in Francia, nel 2002 il sig. Price depositava presso il CVV una domanda di riconoscimento di diploma, certificato o altro titolo. Nel 2003, il CVV invitava il sig. Price a presentarsi alla prova attitudinale nelle seguenti discipline: materie giuridiche, procedure di asta pubblica e normativa professionale. Il sig. Price presentava un ricorso dinanzi alla Cour d'appel de Paris avverso la decisione di imporgli una prova attitudinale. Secondo il giudice del rinvio, il sig. Price non dimostrava di avere esercitato a tempo pieno, per almeno due anni nel corso dei dieci precedenti alla sua domanda di riconoscimento di diploma, un'attività di direttore di aste pubbliche volontarie attestata dalle autorità britanniche.</p>	<p>due condizioni cumulative agli Stati membri affinché questi ultimi possano scegliere la misura compensativa. Da una parte, deve trattarsi di una professione il cui esercizio esige una conoscenza precisa del diritto nazionale. Dall'altra, un elemento essenziale e costante dell'attività di cui trattasi deve consistere nel fornire consulenze e/o assistenza concernenti il diritto nazionale. Una distinzione è quindi effettuata tra le esigenze richieste per l'esercizio della professione di cui trattasi e le attività che essa comprende.</p> <p>Nell'ambito di professioni regolamentate dalle autorità nazionali, si può presumere che il contenuto della formazione necessaria per l'accesso ad una professione regolamentata è stabilito in funzione delle esigenze collegate all'esercizio di tale professione. Il contenuto della formazione prescritta da uno Stato membro che regola tale professione è, di conseguenza, un criterio particolarmente pertinente per dedurre le esigenze collegate all'esercizio di quest'ultima.</p>
--	---	--	---

<p>21. Numero causa: C-286/06 Sentenza della Corte CORTE (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2008</p> <p>Ricorso per inadempimento, proposto il 29 giugno 2006, dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna.</p> <p>Sentenza</p> <p>SPOSTARE IN ISTRUZIONE E FORMAZIONE</p>	<p>Diritto dell'Unione Europea: Direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, terzo, quarto e quinto considerando; Art. 1, lettera a); Art. 2, primo comma; Art. 3, primo comma; Art. 4; Art. 8, n. 1*; *Direttiva abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali</p> <p>Diritto Nazionale(spagnolo): Legge organica 21 dicembre 2001, 6/2001, relativa alle università: opera una distinzione tra due tipi di diplomi, vale a dire i «diplomi ufficiali», la cui validità è riconosciuta in tutto il territorio nazionale e che danno accesso alle professioni regolamentate, e i «diplomi propri», che le varie università hanno la facoltà di rilasciare ma che, in particolare, non danno accesso alle professioni regolamentate.</p> <p>Regio decreto 25 ottobre 1991, 1665/1991, che disciplina il sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore rilasciati negli Stati membri dell'Unione europea per i quali è richiesta una formazione di durata almeno triennale, è volto a trasporre</p>	<p>In forza di una convenzione-quadro di collaborazione stipulata tra un'università spagnola ed un'università italiana, gli studi di «ingegneria civile», cui dava accesso la prima di tali università, venivano coordinati e supervisionati dalla seconda. In forza di tale convenzione, l'università italiana riconosceva l'equivalenza dei diplomi universitari spagnoli al diploma universitario italiano di ingegnere civile in favore dei ricorrenti e rilasciava loro, di conseguenza, il diploma di ingegnere civile. I ricorrenti superavano in Italia l'esame di Stato che conferiva l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti spagnolo rifiutava la richiesta di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Italia dei denuncianti sulla base del fatto che la formazione universitaria da essi seguita, era stata impartita interamente in Spagna e che, pertanto, non erano applicabili né il regio decreto sul riconoscimento né la direttiva 89/48.</p>	<p>Secondo il sistema instaurato dalla direttiva 89/48, un diploma viene riconosciuto non tanto in considerazione del valore intrinseco della formazione che esso sancisce, ma in quanto dà accesso, nello Stato membro in cui è stato rilasciato o riconosciuto, ad una professione regolamentata.</p> <p>Il fatto che un cittadino di uno Stato membro che desideri esercitare una professione regolamentata scelga d'accedervi nello Stato membro di sua preferenza non può costituire, di per sé, un abuso del sistema generale di riconoscimento stabilito dalla direttiva 89/48. Infatti, il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire le loro qualifiche professionali è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE.</p> <p>Il fatto di non consentire al titolare di un diploma rilasciato in un altro Stato membro di beneficiare delle stesse possibilità di promozione attribuite ai titolari del diploma nazionale equivalente, per il solo motivo che tale diploma è stato conseguito al termine di una formazione di durata inferiore, verrebbe a sfavorire i titolari di un diploma di un altro Stato membro soltanto per aver acquisito</p>
---	--	--	--

	<p>la direttiva 89/48 nell'ordinamento giuridico nazionale.</p> <p>Regio decreto 20 febbraio 2004, 285/2004, recante la disciplina delle condizioni per l'omologazione e la convalida di diplomi e corsi di studi superiori stranieri.</p> <p>Art. 4 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.</p> <p>Decreto del Ministro dell'Ambiente 9 maggio 2003, MAM/1266/2003.</p>		<p>qualifiche equivalenti in tempi più brevi.</p>
<p>22. Numero Causa: Causa C-311/06</p> <p>Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2009</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Consiglio di Stato con decisione 28 febbraio 2006</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 89/48 del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni*. **Direttiva abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.</p> <p><u>Diritto Nazionale:</u> La professione di ingegnere è una professione regolamentata sia in Spagna sia in Italia.</p>	<p>Il sig. Cavallera, titolare di un titolo di studi di ingegnere meccanico rilasciato in data 9 marzo 1999 dall'Università di Torino in esito ad una formazione della durata di tre anni, chiedeva in Spagna al Ministero dell'Educazione e delle Scienze l'omologazione del suo titolo di studio italiano, affinché quest'ultimo fosse riconosciuto equivalente al titolo universitario spagnolo corrispondente, in applicazione delle disposizioni del regio decreto n. 86/1987. Il 17 ottobre 2001, detto Ministero omologava il titolo di studi italiano del sig. Cavallera ai fini dell'equivalenza al titolo ufficiale spagnolo di ingegnere tecnico industriale, specialità meccanica. Il sig. Cavallera si iscriveva all'albo di uno dei «colegios de ingenieros técnicos industriales» di Catalogna.</p>	<p>La definizione della nozione di «diploma» non include il titolo rilasciato da uno Stato membro che non attesti alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 89/48 non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro, il quale non abbia svolto alcuna attività formativa nello Stato membro presso il quale richiede il riconoscimento, non abbia svolto né un esame né un'esperienza professionale nello Stato membro in</p>

	<p>I sistemi di formazione italiano e spagnolo sono simili per quanto riguarda le qualifiche in ingegneria. In tali due Stati membri, dette qualifiche possono essere conseguite in esito ad un ciclo di studi post-secondari della durata di tre o di cinque anni.</p> <p>In Spagna i diplomi universitari ottenuti dopo tre anni di studio danno accesso alla qualifica di ingegnere tecnico («ingeniero técnico») senza la necessità di superare il relativo esame di Stato. In Italia, al contrario, è necessario, il superamento di un esame di stato.</p>	<p>Con domanda 6 marzo 2002, il sig. Cavallera chiedeva in Italia, al Ministero della Giustizia, il riconoscimento del titolo spagnolo in applicazione del decreto legislativo n. 115/1992, ai fini dell'iscrizione, in detto Stato membro, all'albo degli ingegneri.</p> <p>Con decreto 23 ottobre 2002, il Ministero della Giustizia riconosceva la validità del titolo spagnolo del sig. Cavallera ai fini della sua iscrizione all'albo degli ingegneri (Sezione B, settore industriale).</p> <p>Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri impugnava detto decreto ministeriale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sostenendo che, ai sensi della direttiva 89/48 e della pertinente normativa nazionale, le autorità italiane non potevano riconoscere il titolo spagnolo del sig. Cavallera, avendo tale riconoscimento la conseguenza di esonerarlo dall'esame di Stato previsto dalla normativa italiana.</p>	<p>cui richiede il riconoscimento del titolo.</p>
<p>23. Numero causa: C-345/08</p> <p>Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 dicembre 2009</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Verwaltungsgericht Schwerin (Germania)</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Artt.39, 43;</p> <p><u>Diritto Nazionale (tedesco):</u> Legge tedesca sull'ordinamento giudiziario (Deutsches Richtergesetz, in prosieguo: il «DRiG»), Art. 5, n. 1, Art. 5 a, n. 2, art. 5 d, n. 2, prima frase, Art. 5 b, n. 4, art. 112; Articolo 10. Legge del Land Mecklenburgo-</p>	<p>Il Sig. Peslà è in possesso di un diploma di laurea magistrale in giurisprudenza rilasciato in Polonia e dei titoli accademici di Master of German and Polish Law e di Bachelor of German and Polish Law, rilasciati da un'università tedesca. Il Sig. Peslà chiede di venire ammesso al tirocinio preparatorio alle professioni legali nel Land Mecklenburgo-Pomerania</p>	<p>In mancanza di armonizzazione delle condizioni di accesso ad una professione, gli Stati membri possono definire le conoscenze e le qualificazioni necessarie all'esercizio di tale professione e richiedere la presentazione di un diploma che attesti il possesso di queste conoscenze e di queste qualificazioni, purchè dette condizioni</p>

<p>Sentenza</p>	<p>Pomerania anteriore, relativa alla formazione dei giuristi (Gesetz über die Juristenausbildung im Land Mecklenburg-Vorpommern; in prosieguo: lo «JAG-M-V»); Articolo 6, n. 1.</p>	<p>anteriore. Nel 2007 il Ministero della giustizia rifiuta la richiesta del Sig. Peslà di ottenere una dichiarazione di equipollenza sulla base del fatto che le conoscenze di diritto straniero non possono essere considerate equivalenti a causa delle differenze con il diritto tedesco.</p>	<p>non siano da ostacolo all'esercizio delle libertà sancite dagli articoli 39 e 43 CE.</p> <p>L'esame di equipollenza deve essere effettuato nell'ambito dell'insieme della formazione, accademica e professionale, che l'interessato può far valere, al fine di valutare se tale insieme possa soddisfare, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività di cui trattasi.</p>
<p>24. Numero causa: C-118/09 Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2010</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austria)</p> <p>sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, Articolo 1, lettere a), b) e g); Articolo 3, lettera a); Articolo 4, nn. 1 e 2*; *Direttiva abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.</p> <p><u>Diritto Nazionale(austriaco):</u> Legge federale sulla libera circolazione di servizi e sullo stabilimento di avvocati europei in Austria, capitolo 3, art. 24: Regolamento sulla professione forense art. 1.</p>	<p>Nel 2002 il sig. Koller conseguiva un diploma in giurisprudenza di durata pari ad almeno otto semestri in Austria. Nel 2004 il Ministero per l'Educazione e la Scienza spagnolo riconosceva l'equivalenza del titolo del Sig. Koller con quello di «Licenciado en Derecho», avendo egli seguito dei corsi in un'università spagnola ed avendo superato esami complementari conformemente alla procedura di omologazione prevista dall'ordinamento interno spagnolo. Nel 2005 l'ordine degli avvocati di Madrid, autorizzava il Sig. Koller ad avvalersi del titolo di «abogado». Il presidente della Rechtsanwaltsprüfungscommission respingeva la domanda del Sig. Koller di autorizzazione a sostenere la prova attitudinale alla professione forense in Austria.</p>	<p>Trattandosi di una professione il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nella quale la consulenza e/o l'assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività, l'art. 3 della direttiva 89/48 modificata non osta, in applicazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), di questa, a che lo Stato membro ospitante esiga che il richiedente si sottoponga ad una prova attitudinale, purché tale Stato verifichi preliminarmente se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale siano tali da colmare, in tutto o in parte, la differenza sostanziale di cui al primo comma di quest'ultima disposizione.</p> <p>Dal momento che il richiedente è soggetto, nello Stato membro ospitante, ad una prova attitudinale che ha specificamente lo scopo di</p>

			consentire la verifica della sua idoneità ad esercitare la professione regolamentata in tale Stato membro, quest'ultimo non può, in forza dell'art. 4 della direttiva 89/48 modificata, negare ad una persona che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale l'autorizzazione a sostenere siffatta prova in ragione del fatto che questi non abbia effettuato il tirocinio richiesto dalla normativa di detto Stato membro.
<p>25. Numero causa: c-424/09 Sentenza della corte (Grande Sezione) del 5 aprile 2011</p> <p>Pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), con decisione 29 giugno 2009.</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di 3 anni, Considerando terzo e quarto, quinto e decimo; Art. 1, lettera c); Art.1, lettera d); Art.2, primo comma; Art. 3; Art. 4*; *Direttiva abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.</p> <p><u>Diritto Nazionale(greco):</u> Decreto presidenziale 23 giugno 2000, 165/2000 (FEK A' 149/28.6.2000), come modificato dai decreti presidenziali 22 ottobre 2001, 373/2001 (FEK A' 251), e 23 dicembre 2002, 385/2002 (FEK A'</p>	<p>La Sig.ra Toki è titolare di un Bachelor e di Master of Science in Ingegneria, entrambi conseguiti nel Regno Unito. Si è iscritta nel Registro dell'Engineering Council (organizzazione che regola le attività rientranti nell'ambito della professione di ingegnere nel Regno Unito) in qualità di tirocinante, non diventandone tuttavia membro a pieno titolo.</p> <p>La richiesta della Sig.ra Toki che le venisse riconosciuto il diritto di esercitare la professione di Ingegnere ambientale in Grecia veniva respinta, poichè non ha ottenuto la qualifica professionale di ingegnere nel Regno Unito e non è membro a tutti gli effetti dell'Engineering Council.</p>	<p>Ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, l'esperienza professionale deve soddisfare le tre condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esperienza addotta deve consistere in un lavoro a tempo pieno per almeno due anni nel corso dei dieci anni precedenti; - tale lavoro deve essere consistito nell'esercizio costante e regolare di un insieme di attività professionali che caratterizzano la professione interessata nello Stato membro di origine, senza che sia necessario che tale lavoro abbia coperto la totalità di tali attività; - la professione, come normalmente esercitata nello Stato membro di origine, deve essere equivalente, per

	334), che traspone la direttiva 89/48 nell'ordinamento greco.		quanto riguarda le attività in cui essa si estrinseca, a quella per il cui esercizio è stata richiesta un'autorizzazione nello Stato membro ospitante.
<p>26. Numero causa: Cause riunite C-58/13 e C-59/13 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014</p> <p>Domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio Nazionale Forense (Italia)</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 98/5/CE del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, Considerando 6; Art. 1, paragrafo 1; Art. 2, comma 1- Diritto di esercitare la professione con il proprio titolo professionale di origine; Art. 3, paragrafi 1 e 2 - Iscrizione presso l'Autorità competente;</p> <p><u>Diritto Nazionale(italiano):</u> Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96 che traspone la suddetta direttiva nel diritto italiano , Articolo 6. Regio decreto-legge del 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.</p>	<p>I Sigg. Torresi, hanno entrambi conseguito la laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e successivamente hanno ottenuto una laurea in giurisprudenza in Spagna dove, nel 2011, sono stati iscritti all'albo degli avvocati di Santa Cruz de Tenerife. Nel 2016, i Sigg. Torresi presentano domanda per essere iscritti nella sezione speciale dell'albo degli avvocati di Macerata riservato a coloro che hanno ottenuto la qualifica all'estero e si sono stabiliti in Italia.</p>	<p>Non costituisce una pratica abusiva del diritto il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.</p>
<p>27. Numero causa: C-218/19 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 dicembre 2020</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione,</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> TFUE, Art. 45; Art. 49;</p> <p><u>Diritto Nazionale(francese):</u> Legge n. 71-1130 sulla riforma di talune professioni giudiziarie e giuridiche, Articolo 11 Decreto n. 91-1197 sull'ordinamento della professione forense, articolo 98.</p>	<p>La Sig.ra Onofrei, funzionaria della Commissione europea, è in possesso di una laurea specialistica, di un diploma di studi approfonditi e di un dottorato in giurisprudenza conseguiti presso università francesi. La Sig.ra Onofrei chiedeva di essere iscritta all'Ordine degli avvocati di Parigi, beneficiando dell'esonero</p>	<p>Una restrizione alla libertà di circolazione può essere ammessa solo a condizione, in primo luogo, di essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e, in secondo luogo, di rispettare il principio di proporzionalità, il che implica che essa sia idonea a garantire, in modo coerente e</p>

<p>Francia) sentenza</p>	<p>Legge n. 83-634 sui diritti e obblighi dei funzionari, articolo 5 bis.</p>	<p>previsto all'articolo 98, punto 4, del decreto n. 91-1197. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parigi respingeva la domanda in base al rilievo che la ricorrente, non avendo mai svolto le proprie funzioni presso un'amministrazione o un servizio pubblico soggetto allo Statuto del pubblico impiego francese e non essendo mai stata distaccata da un'amministrazione francese o da un servizio pubblico in Francia presso un'organizzazione internazionale, non soddisfaceva i requisiti previsti per detto accesso in deroga alla professione forense.</p>	<p>sistematico, la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo. Da un lato, la tutela dei consumatori, in particolare dei destinatari dei servizi giuridici forniti da ausiliari di giustizia, e, dall'altro, la buona amministrazione della giustizia sono obiettivi che rientrano tra quelli che possono essere ritenuti motivi imperativi di interesse generale in grado di giustificare una restrizione sia della libera prestazione dei servizi. Uno Stato membro, nel definire le conoscenze necessarie per l'esercizio della professione forense, è, in ogni caso, legittimato a richiedere una sufficiente conoscenza del diritto nazionale, giacché l'abilitazione a esercitare tale professione comprende la possibilità di fornire consulenze o assistenza in materia di diritto nazionale.</p>